

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

**STUDIO E RICOGNIZIONE DEGLI ASPETTI NORMATIVI
E REGOLAMENTARI SOTTESI ALLA DISCIPLINA
DEL SETTORE CINEMA CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO ESISTENTE E
AI POTENZIALI ASSETTI DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE
DELLA LEGGE DELEGA 137/2002**

Vincenzo Antonelli

2003

Incarico di studio
di
Vincenzo Antonelli

Studio e ricognizione degli aspetti normativi e regolamentari sottesi alla disciplina del settore Cinema, con particolare riferimento al quadro normativo esistente e ai potenziali assetti derivanti dall'attivazione della Legge Delega 137/2002

Sommario.

Introduzione.

Struttura ed articolazione della ricerca.

Ipotesi di riforma della composizione e delle funzioni della commissione di revisione delle opere cinematografiche.

Attività e competenze del Gruppo Pubblico.

Strumenti normativi per il riordino degli enti e degli organismi del settore cinematografico.

Semplificazione procedurale e commissione unica.

Introduzione.

Ad oggi il settore cinematografico risulta disciplinato oltre che dalla Legge 4 novembre 1965, n. 1213, da non poche disposizioni che ne hanno, nel corso degli anni, integrato e modificato il corpo originario.

A voler soffermare la nostra analisi sui più recenti interventi normativi che hanno interessato il settore in esame, si pongono alla nostra attenzione:

- a) il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e turismo”, convertito con modificazioni nella Legge 30 maggio 1995, n. 203;
- b) la Legge 15 marzo 1997, n.59 contenente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa., attuata con il D. Lgs. 3/98 e corretta dal D. Lgs. 492/1998;
- c) la Legge 6 luglio 2002, n.137, *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”*

In particolare l'articolo 11, la legge 15 marzo 1997, n.59, autorizza il Governo ad adottare decreti legislativi al fine di:

razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la

Considerata l'ampiezza delle delega si reputa, pertanto, opportuno soffermare la nostra attenzione su alcuni aspetti, considerati rilevanti, anche alla luce della sempre più diffusa e accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica e del mondo politico a favorire quanto più possibile un'azione amministrativa celere, efficiente ed efficace oltre che imparziale.

In particolare verranno analizzati:

- **la composizione ed il funzionamento della commissione di revisione delle opere cinematografiche in relazione alla razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni;**
- **la composizione ed il funzionamento delle commissioni consultive in tema di snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi**
- **l'attività e le competenze del "Gruppo Pubblico" in relazione all'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore**

Lo studio si propone di accertare: il grado di operatività e di efficacia degli organismi consultivi come attualmente disciplinati; lo stato delle funzioni e dei compiti attualmente assegnati agli stessi organismi, mettendo in luce eventuali attribuzioni dei medesimi compiti e funzioni in capo a più di un organismo; la consistenza delle risorse previste per il funzionamento degli organismi; gli effetti dei precedenti interventi normativi disciplinanti il settore in esame; contenuti eventuali dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 137/2002.

fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo (comma 1, lettera a);

riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche (comma 1, lettera c)

Inoltre la recente Legge 6 luglio 2002, n.137, “*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*”, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della la legge 15 marzo 1997, n.59, all'articolo 10 attribuisce al Governo la *delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*.

Il citato articolo 10, nel sottolineare che i decreti legislativi *non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato*, fissa i criteri e i principi ai quali si deve attenere il legislatore delegato e, con particolare riferimento alla materia cinematografica, prevede di “*razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi*”.

Finalità.

Individuare

1. linee di tendenza
2. chiavi di lettura
3. nodi problematici
4. ipotesi di possibili indirizzi e di soluzioni idonee a garantire un funzionamento celere efficace ed efficiente degli organismi consultivi operanti presso la Direzione Generale del Cinema.

Accertare:

- A. il grado di operatività e di efficacia degli organismi consultivi come attualmente disciplinati;
- B. lo stato delle funzioni e dei compiti attualmente assegnati agli stessi organismi, mettendo in luce eventuali attribuzioni dei medesimi compiti e funzioni in capo a più di un organismo;
- C. lo stato delle risorse previste per il funzionamento degli organismi;
- D. effetti dei precedenti interventi normativi disciplinanti il settore in esame;
- E. contenuti eventuali dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 137/2002.

Struttura ed articolazione della ricerca

La ricerca è suddivisa in tre distinte parti che originano tre relativi prodotti:

1. La prima riporta i risultati di una ricognizione sistemica del quadro normativo;
2. La seconda evidenzia i possibili interventi normativi;

3. La terza parte espone in tavole sinottiche i dati raccolti

Fonti di informazioni

È necessario procedere alla raccolta dei seguenti materiali:

- Leggi
- Regolamenti
- Progetti di legge
- Circolari e decreti
- Fonti atipiche o “grigie
- Relazioni al FUS

Metodo di rilevazione dei dati

I documenti e i dati informativi sono acquisiti in via diretta mediante incontri con i funzionari dell'amministrazione e la consultazione delle banche dati.

Composizione e funzionamento della commissione di revisione delle opere cinematografiche.

Quadro normativo.

La commissione istituita ai sensi dall'art. 1 l. 21 aprile 1962, n. 161, è stata modificata dall'art. 5 d.lgs. 3/1998.

In particolare l'articolo 1 della Legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede che “la proiezione in pubblico del film e l'esportazione all'estero di film nazionali [...] sono soggette a nulla osta” dell'Autorità governativa, rilasciato su parere conforme della Commissioni per la Revisione Cinematografica di primo e secondo grado.

La Commissione di primo grado, oltre a dare eventuale parere contrario alla proiezione in pubblico dell'opera filmica, ove ravvisi in essa offesa al buon costume (ex art. 6 della menzionata legge), ha il compito di stabilire se “alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale” (art. 5 della stessa legge).

Vi è più, ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge, i film ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per televisione.

Tale ultima previsione viene esplicitamente formulata anche dall'art. 15, comma 11, della Legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il comma 13 del citato articolo, infine, dispone che “i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7”.

La Commissione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o

da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.

L'organizzazione del lavoro è demandata al Direttore Generale del Cinema. Il funzionamento della commissione è disciplinato al Regolamento D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.

Osservazioni.

Il tema della censura cinematografica è un tema complesso che va affrontato congiuntamente all'analisi del suo fondamento in una giusta integrazione tra elementi quali il comune senso del pudore, la morale, la tutela dei minori e il rispetto della libertà d'espressione artistica.

Può essere riconsiderato, oggi, l'assunto che le valutazioni dei membri di un organismo dello Stato possano essere l'unico parametro di riferimento per consentire o impedire il libero esercizio della facoltà dei cittadini di entrare in un cinema e formarsi un giudizio critico in maniera autonoma su di un film, soprattutto in un confronto diretto con altri sistemi europei di classificazione filmica.

Ancor di più occorre interrogarsi sul grado effettivo di tutela che il nostro ordinamento riesce a garantire ai minori.

Si suggerisce, pertanto, che l'azione riformatrice del legislatore sia ispirata al binomio dei principi di libertà e di responsabilità tanto degli imprenditori del settore audiovisivo quanto dei principali agenti educativi, tra i quali un ruolo prioritario va riconosciuto alla famiglia.

Ipotesi di intervento.

Alla luce di tale binomio, si suggerisce di modificare gli strumenti attualmente previsti dal nostro ordinamento per bilanciare e tutelare i diritti coinvolti nel settore delle opere audiovisive a contenuto narrativo.

In questo settore assumono rilevanza, infatti, in conformità con i dettami costituzionali, da un lato la libertà di espressione artistica (art. 33 Cost.) e dall'altro la tutela e la protezione dell'infanzia (art. 31 Cost.) e la difesa del buon costume (art. 21 Cost.).

Si ritiene opportuno procedere ad una espressa abrogazione della Legge 21 aprile 1962, n. 161, e, conseguentemente, all'abolizione del nulla osta dell'Autorità governativa e alla soppressione delle Commissioni per la Revisione Cinematografica.

Coerentemente si ritiene opportuno da un lato abrogare i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 (art. 1), dall'altro modificare il comma 2 dell'articolo 668 del codice penale (art. 3, comma 7).

L'obiettivo principale è quello di abolire il sistema della censura sostituendolo con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori orientato all'effettività della tutela dei minori che, allo stato dei fatti, nonostante l'esistenza di un meccanismo complesso e invadente quale è quello previsto dall'attuale ordinamento, paradossalmente finisce per non tutelare in modo adeguato i minori, come tutte le polemiche passate e recenti dimostrano.

Non si può ignorare il diritto del minore a uno sviluppo regolare e compiuto, essendo questo un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale.

Occorre dare attuazione ai compiti gravanti sulla comunità nazionale, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, tesi a proteggere l'infanzia e la gioventù. Al tempo stesso è necessario dare reale esecuzione ai principi della Convenzione dell'ONU del 1989 divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento.

Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, si avverte la necessità di promuovere e accordare una tutela effettiva ai diritti e all'integrità psichica e morale dei minori, attraverso un sistema che, da un lato, responsabilizzi realmente gli imprenditori del settore e, dall'altro, prevedendo un'informazione semplice, chiara e

completa sulle opere audiovisive a contenuto narrativo, favorisca un accesso consapevole e sicuro dei minori alle opere stesse.

L'opera di totale rinnovamento delle attività sinora spettanti alle Commissioni per la Revisione Cinematografica si potrà basare - in una logica di auto-responsabilizzazione - sull'adozione da parte degli imprenditori del settore (in forma singola od associata), che hanno l'interesse economico a diffondere presso il pubblico opere cinematografiche a soggetto e film prodotti per la televisione, di un sistema di classificazione dei film, ispirato alla tipologia delle categorie chiare ed immediatamente riconoscibili da parte degli utenti.

A tal proposito gli imprenditori del settore potranno procedere alla costituzione di un organismo indipendente di diritto privato.

Non è inutile evidenziare che il nulla osta, rilasciato sino ad oggi dall'Autorità governativa potrà essere sostituito dalla classificazione ad opera dei produttori, dei distributori e delle imprese televisive.

Nell'attribuire ai produttori, ai distributori e alle imprese televisive il compito di provvedere alla futura classificazione dei film, delle opere a soggetto e dei film prodotti per la televisione, si dovranno stabilire i criteri e i principi a cui il sistema di classificazione dovrà ispirarsi, gli inderogabili obblighi informativi incombenti sui produttori, sui distributori e sugli esercenti le sale cinematografiche, la sanzionabilità di comportamenti assunti in violazione della normativa adottanda.

È da riconsiderare un meccanismo unanimemente ritenuto obsoleto, fondato su una serie di sezioni rispondenti direttamente alla autorità dello Stato e che già nella loro architettura mostrano innegabili segni di invecchiamento. E' opportuno superare la semplice qualificazione dell'età

(vietato ai minori di anni 14 o 18) che nel tempo ha smarrito il suo significato non essendo possibile per l'utente rinvenire da tale semplice dato numerico le ragioni del divieto.

Ne consegue che si potrebbe introdurre un modello basato sulla veritiera e completa informazione del pubblico che potrà così sapere, seppure sinteticamente, quali sono i contenuti (linguaggio scurrile, scene violenti, pornografiche, ecc) presenti nell'opera ed in quale misura.

La classificazione dei film, inclusi quelli prodotti per la televisione, dovrà avvenire in base ai contenuti dell'opera e alla sua idoneità ad incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore.

In particolare dovranno essere considerati, nel contesto generale, il soggetto artistico o tema, il linguaggio, la violenza, le scene di nudo, il sesso, l'uso di sostanze psicotrope, i comportamenti criminali, le scene di pedofilia, i comportamenti o gli avvenimenti di orrore, le discriminazioni fondate sulla razza e la religione.

Si potrà prevedere che le opere prive di tale classificazione o con una classificazione non conforme al reale contenuto dell'opera, non potranno essere pubblicamente diffuse o distribuite attraverso alcun mezzo: in caso contrario è opportuno contemplare uno stringente e severo apparato sanzionatorio di tipo amministrativo che si sommi alle sanzioni penali comunque operanti.

Inoltre nel presente studio è possibile ipotizzare il quadro sanzionatorio conseguente all'ipotesi di intervento testé prospettata:

- a norma dell'articolo 528 del codice penale, è punito chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, dà pubblici spettacoli cinematografici che abbiano carattere di oscenità; il reato, perseguibile d'ufficio, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (€ 103,29);
- a norma dell'articolo 668, comma 2, del codice penale, come si suggerisce di modificare, chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche in violazione alle prescrizioni previste dalla legge è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (€ 309,87);
- quando l'autorità di pubblica sicurezza inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla legge o la cui copia diffusa risulti difforme dalla classificazione dichiarata al Ministero per i beni e le attività culturali sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata;
- nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale o la disattivazione dell'impianto per un periodo non superiore a sessanta giorni;
- limitatamente all'ipotesi della vendita di videocassette o di qualsiasi supporto destinato alla diffusione dell'opera, la cui classificazione non risulta conforme al reale contenuto dell'opera stessa, pare trovare applicazione anche la norma di cui all'articolo 515 del codice penale in base alla quale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per qualità diversa da quella

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni (€ 2.065,83);

- in caso di dichiarazione di classificazione non corrispondente al reale contenuto dell'opera pare trovare applicazione, anche la norma di cui all'articolo 485 del codice penale in base alla quale chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- oltre alle sanzioni penali appena delineate, il produttore, il distributore o l'impresa televisiva potranno essere puniti in caso di violazioni della legge con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel procedere ad un'attenta disamina della legislazione internazionale in materia, non si è potuto non rilevare come nei paesi dove vige un sistema di autoregolamentazione imperniato su organismi non governativi e dove i film distribuiti sono in buona misura riconducibili a quelli programmati nelle nostre sale – se non gli stessi – la tutela dei minori appare di fatto maggiore e la classificazione dei film più rigorosa, così come in altre nazioni, come ad esempio la Francia, il principio della tutela del minore è prevalente e prioritario rispetto a quello della tutela della morale pubblica come guida per la classificazione delle opere destinate ad essere distribuite in qualsiasi forma al pubblico.

Gli esempi offerti dallo studio dei sistemi adottati in altri paesi, ed in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove un sistema di autoregolamentazione è in vigore da molti decenni, dimostrano, infatti, che un principio di autoregolamentazione opportunamente applicato si traduce spesso in un maggiore rigore a favore della protezione del minore. Film ben

conosciuti quali “Il Gladiatore”, considerato “per tutti” in Italia, ha avuto una classificazione “restricted” negli Stati Uniti e un divieto ai minori di 15 anni in Gran Bretagna: “American beauty”, “Salvate il soldato Ryan”, “Il silenzio degli innocenti”, classificati v.m.14 in Italia erano vietati ai minori di 18 anni in Gran Bretagna e ancora “restricted” in America; “Hannibal”, seguito del precedente “Silenzio degli innocenti”, è stato classificato “per tutti” in Italia pur mantenendo una classificazione negli altri due paesi presi a riferimento identica al precedente; “Rambo” considerato “per tutti” in Italia è stato classificato vietato ai minori di 15 anni in GB e Restricted negli Stati Uniti; “Gangs of New York” considerato “per tutti” in Italia è stato classificato vietato ai minori di 18 anni in GB e Restricted negli Stati Uniti. Molti sono stati i casi rilevati simili a quelli citati, tutti indicanti una maggiore attenzione data dai sistemi autoregolamentati e non governativi alla protezione del minore.

Con tali argomentazioni non si vuole, però, affrontare il profilo psico-sociale relativo alla reale rispondenza di questo o quel sistema di tutela alla reale esigenza di una determinata società in un determinato periodo storico. Si desidera, invece, sostenere che il meccanismo basato sul “filtro” dello Stato che opera mediante un “visto” preventivo di per sé non assicura una maggiore tutela, finendo spesso per deresponsabilizzare gli stessi imprenditori che, non di rado, sono i primi a stupirsi per le decisioni delle Commissioni governative così dissimili rispetto agli esiti rilevati per lo stesso film in altri Paesi. Anche nei Paesi dove il meccanismo è regolato da strumenti in qualche misura direttamente riconducibili allo Stato, quali Francia e Spagna appare comunque radicato il principio della partecipazione responsabile degli stessi produttori/distributori al procedimento di classificazione.

Pertanto si è convinti altresì che l'introduzione di un sistema di autoregolamentazione, oltre a favorire un più alto livello artistico e culturale delle opere audiovisive a contenuto narrativo, può costituire anche la base per una nuova deontologia professionale degli operatori del settore.

Inoltre si dovrà prevedere l'esclusione di ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione, con ciò determinando un notevole snellimento per gli oneri dello Stato attualmente rappresentati da una complicata macchina amministrativa che dispone di uffici e di numerose sezioni di commissione.

Quanto all'eventuale offesa del buon costume è nostro parere che debba spettare unicamente all'Autorità giudiziaria il compito di rilevarla e sanzionarla.


In particolare il sistema di classificazione dovrà tener conto della interazione con la distribuzione del prodotto in televisione, in virtù del fatto che il "valore economico" della "censura", come è noto, è prevalentemente legato all'eventuale passaggio in televisione in una determinata fascia oraria, per poi estendere l'efficacia sul controllo della tipologia del prodotto audiovisivo in termini di tutela del minore su sistemi di distribuzione ad accesso condizionato (pay-tv) e sui canali home video.

Attività e competenze del Gruppo Pubblico.

Ai fini dello studio di un possibile intervento normativo in tema di *adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore*, assume particolare utilità riportare e sintetizzare il quadro, così come delineato dalla relazione al FUS 2001, delle attività e delle competenze svolte dal cosiddetto “Gruppo pubblico”.

1. Cinecittà Holding S.p.A.


Cinecittà - Distribuzione delle risorse nel 2001



Distribuzione delle risorse all'interno di Cinecittà Holding S.p.A nel 2001

Cinecittà Holding S.p.A. è l'organismo cinematografico più rilevante dal punto di vista finanziario. Ha da tempo la forma di società per azioni a totale capitale pubblico, detenuto dal Ministero dell'Economia. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 12 L. 237/1999.

Stanziamiento 1995-2001 per Cinecittà Holding S.p.A.




La variazione in termini percentuali della stanziamento per Cinecittà negli anni vede dal 1996 al 2001 un forte aumento del deliberato nel 1999, cui segue un secondo consistente aumento nel 2001.

Con **D.M. 23 ottobre 2001** il Ministro, in quanto azionista unico di Cinecittà Holding¹, fornisce una serie di direttive per l'azienda. Nello specifico: assicurare ogni forma d'ausilio alla produzione cinematografica di qualità; sviluppare un rapporto di proficua collaborazione con l'industria privata ed una verifica di eventuale duplicazione tra l'attività di Italia Cinema S.r.l. e quanto l'articolo 4 dello statuto affida alla stessa Cinecittà Holding.

¹ Ai sensi dell'Art. 12 della Legge 12 luglio 1999 n. 237.

Variation % dello stanziamento a favore di Cinecittà Holding S.p.A.

% variazione stanziamento Cinecittà Holding



Richiede, inoltre, un'azione di ausilio per le "Filmcommission", il potenziamento del portale, la sviluppo azioni di veicolazione de cinema italiano nei piccoli centri, di favorire investimenti nelle nuove tecnologie, con particolare attenzione al digitale, di attivare processi innovativi in ambito multimediale anche raccordandosi ad operatori privati.

Ripete la necessità di dare maggiore impulso agli obiettivi prefissi dalla Legge 202/93 sullo sviluppo della distribuzione in Europa e di sostenere i raccordi tra produttori italiani ed europei e ricerca di progetti di qualità.

Alla holding, che promuove direttamente il cinema nazionale e cura la cineteca, fanno capo varie società, tra cui l'Istituto Luce e l'Agenzia Italia Cinema s.r.l.

- **L'Istituto Luce S.p.A.** nel 2001 ha continuato la ricostituzione di un circuito di sale per la programmazione di cinema di qualità ed attivato un laboratorio di ideazione e di scrittura su nuovi temi da parte di nuovi autori.

- **Italia Cinema S.r.l.** creata nel dicembre 1999 in sostituzione dell'Agenzia per il Cinema Italiano, è diventata operativa a partire dal 2000 e ha continuato a svolgere l'incarico di promuovere il nostro cinema all'estero, rappresentando il cinema italiano alle manifestazioni internazionali, compresa la partecipazione all'iniziativa "Italia Giappone 2001" (per la quale sono stati assegnati ulteriori L.200.000.000 a valere sulla legge finanziaria). Si tratta di una società per azioni con il 51% di capitale pubblico, cui partecipano, fra gli altri, l'AGIS, l'Istituto per il Commercio Estero, la RAI, e che collabora strettamente con il Ministero degli Affari Esteri.

Già nell'anno 2000 con Direttiva Ministeriale erano stati indicati alla società capogruppo Cinecittà Holding S.p.A. le linee di indirizzo per promuovere il cinema italiano di qualità. Tali linee sono state recepite dall'ente nella stesura e rielaborazione del programma 2001.

I fondi assegnati con D.M. del 12 aprile 2001 e D.M. del 7 maggio 2001 a Cinecittà Holding S.p.A. nel 2001 sono distribuiti come dalla tabella che segue, da cui risulta che poco meno della metà dei finanziamenti è destinato attraverso l'Istituto Luce alla distribuzione.


Distribuzione delle risorse all'interno di Cinecittà Holding S.p.A nel 2001.

CINECITTA' HOLDING	2001
ATTIVITA' STATUTARIE HOLDING	L. 4.050.000.000
PROMOZIONE ITALIA	L. 2.200.000.000
PROMOZIONE ESTERO	L. 1.600.000.000
CINETECA ESTERO	L. 2.120.000.000
AGENZIA ITALIA CINEMA	L. 3.700.000.000
DISTRIBUZIONE ISTITUTO LUCE	L. 17.499.000.000
ARCHIVIO FOTOCINEMATOGRAFICO	L. 4.000.000.000
ESERCIZIO	L. 831.000.000
ISTITUTO LUCE S.P.A. PROGETTI SPECIALI	L. 2.440.000.000
TOTALE	L. 38.440.000.000

L'analisi nel triennio della redistribuzione delle risorse all'interno della Holding evidenzia la crescita dell'Istituto Luce e della Agenzia Italia Cinema, nonostante la lieve diminuzione dello stanziamento nel passaggio dal 1999 al 2000.

Evoluzione della distribuzione delle risorse assegnate a Cinecittà Holding

S.p.A.



2. Quadro comparativo delle società del Gruppo

	Cinecittà Holding S.p.A.	Istituto Luce S.p.A.	Italia Cinema S.r.l.	Cinecittà Studios S.r.l. (ex Servizi)	Cinecittà Multiplex S.p.A.
Compiti	Indirizzo e coordinamento delle società controllate con lo scopo di promuovere lo sviluppo del cinema e dell'industria cinematografica. Gestione centralizzata o indiretta attraverso le controllate di servizi anche internazionali di interesse comune.	Produzione, distribuzione (anche esercizio), gestione e commercializzazione dell'archivio storico che contiene circa 200 film e 4000 ore di documentari e cinegiornali.	Costituita a maggioranza pubblica con il coinvolgimento di operatori privati, in data 23 dicembre 1999, ha il compito di promuovere il cinema italiano all'estero. (Dal Sito) "L'Agenzia è una struttura assai leggera (niente a che vedere con Unifrance, dotata di ben altre risorse e poteri) che si propone, prima di tutto, di coordinare - e perciò di rendere più efficiente - l'iniziativa svolta all'estero dai soggetti che la compongono. Fornire finalmente al mondo internazionale del cinema e dell'audiovisivo un primo interlocutore unico, capace di indirizzare, suggerire, rispondere tempestivamente e agire in prima persona su progetti mirati è il compito che ci siamo assunti."	Cinecittà Studios è stata istituita nel maggio 1997. Strutture tecniche e professionali per il ciclo completo di realizzazione di film. Al suo interno è sorto il laboratorio Cinecittà Digital	E' la derivata dalla S.r.l. Progetto Multisala. L'Assemblea degli azionisti il 23 novembre 2000 ha deliberato di mettere in liquidazione la società con decorrenza dalla stessa data.
Rif Normativo	Con legge n. 237 del 12 luglio 1999, in attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni azionarie dello Stato, Cinecittà Holding è stata assoggettata alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con conseguente attribuzione allo stesso Ministro della legittimazione all'esercizio dei diritti dell'azionista. Con direttiva emanata il 23 ottobre 2001 il Ministro competente ha operato una ricognizione e qualificazione della funzione di Cinecittà quale braccio operativo per il perseguimento degli interessi pubblici in materia di cinema.				
Capitale Sociale	L.153.578.807.000	L. 20.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 50.000.000.000	

Vincenzo ANTONELLI – Incarico di studio

	Cinecittà Holding S.p.A.	Istituto Luce S.p.A.	Italia Cinema S.r.l.	Cinecittà Studios S.r.l. (ex Servizi)	Cinecittà Multiplex S.p.A.																																		
Oggetto sociale	Esercizio, diretto o indiretto, di attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e più in generale delle comunicazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale di rilevante interesse per la collettività e "quali fattori di cospicua importanza strategica per l'industria nazionale audio-video-cinematografica".	La realizzazione, diffusione e distribuzione di prodotti audiovisivi e di opere cinematografiche a corto medio e lungo metraggio con particolare riguardo a quelli di valore culturale a quelli didattici, scientifici, sperimentali promozionali per ragazzi nonché a quelli previsti dalle norme in materia di turismo e spettacolo.	Sviluppo della promozione, diffusione e supporti alla commercializzazione del prodotto cinematografico e AV italiano. Coordinamento e indirizzo dell'attività di promozione internazionale del cinema italiano direttamente o in relazione agli altri enti operanti nel settore specifico.	Attività di gestione di teatri di posa e dei relativi mezzi tecnici, nonché anche degli impianti, macchinari ed attrezzature per i processi di post-produzione ai fini della produzione di materiale filmico a scopi cinematografici e televisivi. Attività di gestione di impianti, macchinari ed attrezzature per lo sviluppo e stampa di pellicole, attività dirette alla realizzazione di applicazioni multimediali, attività dirette all'organizzazione di visite da parte del pubblico ai teatri di posa ed agli impianti connessi allo stabilimento.																																			
Quote azionarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N. azioni</th> <th>Valore nominale</th> <th>Quota Capitale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Istituto Luce S.p.A.</td> <td>2.000.000</td> <td>20.000.000.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2. Cinecittà Studios S.p.A.</td> <td>8.750.000</td> <td>8.750.000.000</td> <td>17,50%</td> </tr> <tr> <td>4. Italia Cinema S.r.l.</td> <td></td> <td>950.000.000</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>		N. azioni	Valore nominale	Quota Capitale	1. Istituto Luce S.p.A.	2.000.000	20.000.000.000	100%	2. Cinecittà Studios S.p.A.	8.750.000	8.750.000.000	17,50%	4. Italia Cinema S.r.l.		950.000.000	95%	Posseduta al 100% da Cinecittà Holding per un valore complessivo delle quote di circa 36 MLD (20 MLD valore nominale).	Valore nominale 950 MLN Lire. Nessuna rivalorizzazione. Hanno sottoscritto le altre quote azionarie: Agis / Anec - Fid'A – RAI	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Partecipata da</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cinecittà Holding</td> <td>17,5%</td> </tr> <tr> <td>Istituto Luce</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td>Efibanca</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Dear</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>FinMaVi</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Gimar</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Fineldo</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Filmauro</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Partecipata da		Cinecittà Holding	17,5%	Istituto Luce	7,5%	Efibanca	8%	Dear	11%	FinMaVi	11%	Gimar	15%	Fineldo	15%	Filmauro	15%	Posseduta al 50% da Cinecittà Holding S.p.A.
	N. azioni	Valore nominale	Quota Capitale																																				
1. Istituto Luce S.p.A.	2.000.000	20.000.000.000	100%																																				
2. Cinecittà Studios S.p.A.	8.750.000	8.750.000.000	17,50%																																				
4. Italia Cinema S.r.l.		950.000.000	95%																																				
Partecipata da																																							
Cinecittà Holding	17,5%																																						
Istituto Luce	7,5%																																						
Efibanca	8%																																						
Dear	11%																																						
FinMaVi	11%																																						
Gimar	15%																																						
Fineldo	15%																																						
Filmauro	15%																																						
Giro d'affari	Circa 15 MLD Lire (di cui 7 da sovvenzioni in conto esercizio).	Circa 40 MLD di cui 18 in contributi e sovvenzioni in conto esercizio. Fatturato tendenzialmente in crescita a seguito dell'ingresso nel settore Home Video.	9 MLD Lire, di cui 3 da Cinecittà Holding e 6 da FUS.	Circa 70 MLD																																			
Costo Personale	Circa 3,8 MLD Lire	Circa 6,5 MLD Lire	600 MLN Lire (inclusi costi struttura)	20 MLD Lire																																			
Personale (2001)	Dirigenti 3 – 290 MLN anno ciascuno Impiegati 25 - 100 MLN anno ciascuno Giornalisti 1 – 250 MLN anno ciascuno	Dirigenti 8 Impiegati 58	Dirigenti 1 Impiegati 12																																				

Vincenzo ANTONELLI – Incarico di studio

	Cinecittà Holding S.p.A.	Istituto Luce S.p.A.	Italia Cinema S.r.l.	Cinecittà Studios S.r.l. (ex Servizi)	Cinecittà Multiplex S.p.A.
Attività		Dai 20 ai 30 film distribuiti annualmente in sala. Approntamento e vendita su catalogo Home Video. Approntamento e gestione archivio titoli digitalizzato.	Servizi di interesse generale Partecipazione a Festival e Mercati Iniziative per aree prioritarie di interesse Progetti speciali	22 teatri di posa, 2 strutture tensostatiche, 280 fra camerini ed uffici, 21 sale trucco e piscina di 7.000 mq	
Utili	Scarsi o nulli. 2,1 MLD come gruppo.	Utile circa 5 MLD	Nessuno	Passivo 5 MLD	
Compenzi annui lordi organi sociali	Presidente Consiglio di amministrazione 180.000.000 Amministratore Delegato 150.000.000 Consiglieri d'amministrazione 34.000.000 Componenti effettivi Collegio sindacale 34.000.000 Componenti supplenti Collegio sindacale 1.700.000				
Note	<p>Con legge n. 237 del 15 luglio 1999 è stato modificato l'art. 5 bis del decreto legge 25 aprile 1993 n. 118, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 1993 n. 202 sostituendo il secondo comma con il testo qui di seguito riportato:</p> <p>"In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nelle società di cui al comma 1° il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica assume la titolarità delle partecipazioni ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero del Tesoro per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari".</p> <p>Ne consegue che l'assetto interno della holding non è sostanzialmente mutato, mentre risulta esaltata la funzione del Ministero dei Beni e Attività Culturali in relazione allo scopo statutario perseguito dalla Società.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2000 la società ha sostenuto spese per circa 930 milioni per una ricerca di mercato finalizzata allo sviluppo e al potenziamento degli Stabilimenti Cinematografici gestiti dalla Cinecittà Studios S.p.A.</p>			<p>Il 14 settembre 2000 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la rinuncia al diritto di recesso e la proroga della durata del contratto di locazione di ramo di azienda fino al 30 settembre 2015.</p>	<p>In liquidazione fine anno 2000 dovuta alla mancata individuazione di un partner commerciale disposto ad investire nel progetto in sostituzione della Warner.</p>

3. Quadro comparativo delle attività di sostegno al cinema

	Mutui alla distribuzione	Sostegno diretto su progetto per l'Italia	Sostegno diretto su progetto cinema estero	Cinecittà Holding	Italia Cinema	Istituto Luce	SNC	Ente Biennale di Venezia
Promozione del prodotto filmico in Italia	Finanziamento al distributore	Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)		Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)		Attività diretta di promozione del prodotto filmico distribuito.		Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)
Promozione del prodotto filmico all'estero	Finanziamento al distributore		Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)	Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)	Attività di supporto condivise (servizi di supporto condiviso alla attività di promozione finalizzata alla vendita del prodotto filmico italiano)	Attività diretta di promozione del prodotto filmico distribuito.		
Promozione del cinema italiano in Italia		Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.		Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.	Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.	Attività diretta di promozione e vendita dell'archivio storico.		Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.
Promozione del cinema italiano all'estero			Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.	Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.	Attività di diffusione del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.	Attività diretta di promozione e vendita dell'archivio storico		
Formazione		Attività di formazione	Attività di formazione	Attività di formazione (indirettamente)		Attività di formazione (solo sceneggiatura)	Attività di formazione	
Conservazione e Restauro		Conservazione e restauro del patrimonio filmico.				Conservazione e restauro del patrimonio filmico.	Conservazione e restauro del patrimonio filmico.	

4. Dati di riferimento

Finanziamento alla distribuzione in Italia e all'estero²

Nel 2001 sono stati deliberati finanziamenti per la distribuzione di 57 film italiani e di 4 film europei. Sempre nel 2001 è stata finanziata l'esportazione di 19 film per un totale complessivo di L.46.755.800.000. Di questi, 7,96 miliardi sono stati impegnati per attività di distribuzione del film italiano all'estero.


Sostegno alla promozione in Italia ex. Art. 45

Stanziamenti assegnati per la promozione del cinema italiano in Italia

Enti o Attività		2001
1	Cinecittà Holding S.p.A.	L. 38.440.000.000
2	Fondazione Scuola Nazionale di Cinema	L. 21.000.000.000
3	La Biennale di Venezia Soc. di Cultura	L. 10.000.000.000
4	Festival, Rassegne e attività. Promozionali varie	L. 8.720.000.000
5	Cinema d'essai	L. 5.000.000.000
6	Associazioni Cultura Cinematografica	L. 2.500.000.000
7	Premi Cinematografici	L. 1.093.000.000
8	Attività di conservazione filmica e restauro	L. 1.832.000.000
9	Editoria, convegni e attività varie	L. 813.000.000
10	Istituti Universitari	L. 52.000.000
11	Attività di Formazione	L. 431.000.000
12	Attività Associazioni di Categoria	L. 1.409.400.000
13	Progetti Europei	L. 700.000.000
14	Progetti Speciali	L. 1.791.920.000
	Totale	L. 93.782.320.000

² Si ricordano inoltre le attività di finanziamento e sostegno del cinema italiano della BNL


Stanziamenti per altre attività di promozione cinematografica in Italia dal 1997 al 2001 a confronto.



Cinema Estero ex art.45


Attività di promozione del cinema italiano in Europa e nel resto del mondo

Ripartizione attività promozione cinema per paese



Densità degli interventi per paese

Promozione del cinema italiano all'estero



Strumenti normativi per il riordino degli enti e degli organismi del settore cinematografico.

Delineato il quadro delle attività e delle competenze svolte dal cosiddetto “Gruppo pubblico”, è possibile prospettare un sistema di interventi normativi per il riordino degli enti e degli organismi del settore cinematografico.

A tal proposito si procede innanzitutto all’esposizione delle competenze normative di cui risultano titolari sia soggetti pubblici che privati operanti nel settore cinematografico.

1. Direzione Generale del Cinema

La Direzione generale per il cinema è stata istituita nel maggio 2001, quando - a seguito della riforma del Ministero per i beni e le attività culturali – ha ereditato, insieme alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, funzioni e competenze del Dipartimento dello spettacolo. Il Cinema italiano ha, così, per la prima volta una specifica struttura operativa di riferimento.

La Direzione promuove lo sviluppo e la diffusione del Cinema italiano e dell’industria cinematografica nazionale.

La Direzione generale utilizza le somme stanziare per le attività cinematografiche dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e si avvale del lavoro di cinque commissioni:

- Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi e i film per ragazzi;
- Commissione consultiva per il cinema;
- Commissione consultiva per il credito cinematografico;

- Commissione di revisione cinematografica;
- Commissione apertura sale cinematografiche.

Previsione normativa

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 prevede:

- Funzioni amministrative del Ministero (art.2);
- Uffici dirigenziali generali (art. 6);
- Regolamento organizzativo (D.P.R. 29-12-2000 n. 441).

Funzioni

D.P.R. 29-12-2000 n. 441

Art. 9. Direzione generale per il cinema.

1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica.
2. La direzione, in particolare:
 - a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;
 - b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché in favore dell'esercizio cinematografico;
 - c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
 - d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
 - e) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;
 - f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

3. La direzione si avvale dell'attività della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziare in favore delle attività cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Normativa.

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492

“Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134”

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”.

2. Cinecittà Holding – Gruppo per il Cinema Italiano

Nel 1958 nasce l’*Ente Autonomo di Gestione per il Cinema* per coordinare l'intervento pubblico nel settore della cinematografia e promuovere la diffusione della produzione audiovisiva italiana in campo nazionale e internazionale.

Nel 1993 viene trasformato in società per azioni e diventa *Ente Cinema S.p.A.* Il 30 marzo 1998, nell’ambito dell’attuazione del piano di riorganizzazione e

sviluppo varato dal Ministero del Tesoro, assume il nome di Cinecittà Holding S.p.A.

Cinecittà Holding S.p.A. detiene la totalità delle azioni dell'Istituto Luce S.p.A. ed è azionista di Cinecittà Studios S.p.A. e di Italia Cinema S.r.l.

Da Luglio 1999 l'azionista di riferimento di Cinecittà Holding è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Forma giuridica

Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, art. 5 bis prevede:

- Trasformazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in *società per azioni*
- Con le procedure previste dal Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Lo **Statuto** della società, deliberato dalla prima **assemblea**, fissa:

- Oggetto sociale
- Poteri/azioni

STATUTO della Società per azioni “Cinecittà Holding – Gruppo per il Cinema Italiano”

Articolo 4

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto tramite la partecipazione in società, enti, imprese ed altre organizzazioni o strutture previste da leggi o regolamenti, sia italiane che straniere, di attività nel settore del cinema dell'industria cinematografica e affine, degli audiovisivi e più in generale della comunicazione allo scopo di promuoverne lo sviluppo, in ambito nazionale e internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione

culturale e di comunicazione sociale di rilevante interesse per la collettività, e, nel contempo, quali fattori di cospicua importanza strategica per l'industria nazionale audio video cinematografica e, in generale, della comunicazione.

La società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura delle funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico e finanziario delle partecipate, nonché la prestazione in loro favore della opportuna assistenza, anche finanziaria.

Tra l'altro la Società provvederà alla gestione centralizzata, diretta o mediante strutture appositamente dedicate dei servizi anche internazionali, di interesse comune e di supporto – propri e di alcune o di tutte le partecipate e/o di terzi operatori all'attività finanziaria diretta e indiretta per il potenziamento del cinema nazionale.

Ai soli fini del raggiungimento del proprio scopo sociale la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali comunque connesse con l'oggetto sociale, e potrà altresì contrarre mutui di qualsiasi natura con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari e immobiliari se richieste.

Potrà altresì compiere operazioni finanziarie ed assumere sempre ai soli fini del conseguimento dei propri scopi sociali partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio che abbiano soltanto carattere strumentale e non prevalente.

La società potrà inoltre richiedere e ricevere da parte dei soci, finanziamenti con obbligo del rimborso nel rispetto delle norme di legge nonché delle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Trattandosi di società di diritto privato è applicabile la normativa del codice civile, ed in particolare gli artt. 2458 – 2461 c.c.

Azionariato

Ministro dell'Economia e delle Finanze ha la titolarità delle partecipazioni azionarie (Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 12)

Ministro per i Beni e le Attività Culturali esercita i diritti dell'azionista (Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 12)

La Direzione Generale per il Cinema esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore cinematografico (art. 9 D.P.R. 29-12-2000 n. 441)

Il potere di indirizzo e direttiva è stato esercitato con:

- Direttiva 24 febbraio 2000
- Atto di indirizzo 23 ottobre 2001
- Atto di indirizzo 19 dicembre 2002

Programma operativo

La società (e il gruppo) presenta, all'autorità competente in materia di spettacolo (cinema), annualmente una proposta di programma:

- Di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di interesse culturale;
- Di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrato;
- Di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale;
- Di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi;

- Di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografica italiana ed europea.

L'autorità competente in materia di spettacolo (cinema), sulla base del programma **preventivamente approvato**, assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul FUS

Decreto annuale del Ministro determina percentuale della quota del FUS per il cinema (Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 12)

Il programma deve essere **realizzato** entro 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione (Legge 2 ottobre 1997, n. 346, art. 3)

Normativa

D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35

“Trasformazione degli enti pubblici economici, dimissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica”

D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202

“Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA”

D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”

Legge 2 ottobre 1997, n. 346

“Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche”

Legge 12 luglio 1999, n. 237

“Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali”

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”

3. Istituto Luce S.p.A.

L'Istituto Luce dal 1924, data della sua costituzione, è impegnato nella produzione e nella distribuzione cinematografica e documentaristica. Questa specifica attività gli è stata affidata, sin dall'atto costitutivo della sua fondazione, direttamente dallo Stato. Da anni il Luce è attivo nella produzione e diffusione del cinema di qualità, e nel corso della sua storia ha distribuito film di registi italiani e stranieri. Oggi è un polo creativo e produttivo che produce e distribuisce il cinema d'autore.

Forma giuridica

Prevista genericamente, quale società inquadrata in Cinecittà Holding S.p.A, dal Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, art. 5 bis, comma 2.

Lo **Statuto** della società fissa:

- Oggetto sociale;
- Poteri/azioni.

STATUTO della Società per azioni “Istituto Luce”

Articolo 2

La società ha per oggetto la realizzazione, la diffusione e la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia e all’Estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche a corto medio e lungo metraggio con particolare riguardo a quelli di valore culturale, a quelli didattici, scientifici, sperimentali, promozionali, per ragazzi, di formazione professionale, nonché a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge secondo gli indirizzi dell’Autorità competente in materia di Turismo e Spettacolo, anche mediante apposite convenzioni.

La società può svolgere attività accessorie anche a carattere multimediale.

La società cura inoltre la programmazione di sale cinematografiche e di videosale, nell’ambito di una iniziativa pubblica nel settore dell’esercizio che risponde a criteri di severa e rigorosa economicità anche in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni e con gli altri Enti pubblici e privati.

Azionariato

Cinecittà Holding S.p.A. detiene la totalità delle azioni dell’Istituto Luce S.p.A..

Normativa

D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202

“Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA”

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”

4. Italia Cinema S.r.l.

Fondata il 23 dicembre 1999 dopo un anno di attività sperimentale promossa sotto gli auspici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Agenzia ITALIA CINEMA è una società a responsabilità limitata in cui Cinecittà Holding detiene la maggioranza del capitale azionario e nella quale sono presenti di diritto l'Associazione Nazionale degli Autori, l'Istituto del Commercio con l'Estero e il Ministero degli Affari Esteri.

Forma giuridica

Prevista genericamente, quale società inquadrata in Cinecittà Holding S.p.A, dal Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, art. 5 bis, comma 2.

Lo **Statuto** della società fissa:

- Oggetto sociale;
- Poteri/azioni.

STATUTO della Società a responsabilità limitata “Italia Cinema – Agenzie per la Promozione del Cinema Italiano”

Articolo 3

La società ha per oggetto lo sviluppo della promozione, della diffusione e dei supporti alla commercializzazione nel mondo del prodotto cinematografico e

audiovisivo di nazionalità italiana, favorendo la presenza di tale prodotto in eventi di carattere internazionale e, più in generale, nell'ambito del mercato internazionale.

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali comunque connesse con detto oggetto e potrà altresì contrarre mutui di qualsiasi natura con Istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, se richieste.

Sempre ai fini del conseguimento dei propri scopi sociali la Società potrà compiere operazioni finanziarie ritenute utili e necessarie con facoltà altresì di prestare fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia in genere anche nell'interesse di terzi, che abbiano comunque e soltanto carattere strumentale e con divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Potrà altresì assumere sempre ai soli fini del conseguimento dei propri scopi sociali partecipazioni e/o collegamenti in società ed imprese sia italiane che estere, aventi oggetto analogo od affine al proprio che abbiano anch'esse soltanto carattere strumentale e non prevalente.

Potrà altresì associarsi con Enti e Consorzi.

La società potrà, inoltre, richiedere contributi e/o finanziamenti agevolati stanziati a tale scopo da soggetti terzi, pubblici o privati e in particolare, dal Fondo Unico dello Spettacolo istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Programma operativo

Le linee d'attività per l'anno 2000 sono riassunte in quattro indirizzi strategici elaborati dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- servizi di interesse generale;
- partecipazione a Festival e Mercati;
- iniziative per aree prioritarie di interesse;
- progetti speciali.

Azionariato

Cinecittà Holding detiene la maggioranza del capitale azionario.

Normativa

D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202

“Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA”

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”

5. Cinecittà Studios S.p.A.

Inaugurata il 28 Aprile 1937, Cinecittà Studios è la sola struttura cinematografica europea dotata di tutte le strutture tecniche e professionali per la

realizzazione di film con un ciclo completo per la produzione, l'edizione e gli effetti speciali.

Forma giuridica

Prevista genericamente, quale società inquadrata in Cinecittà Holding S.p.A, dal Decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, art. 5 bis, comma 2.

Lo **Statuto** della società fissa:

- Oggetto sociale;
- Poteri/azioni.

Azionariato

Cinecittà Holding S.p.A. è azionista di Cinecittà Studios S.p.A.

Normativa

D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202

“Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA”

D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

“Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”

6. Scuola nazionale di cinema

Forma giuridica

Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato dal **Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426 in fondazione**, con la nuova denominazione di «Scuola nazionale di cinema», ed ha acquisito la **personalità giuridica di diritto privato**.

Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal **codice civile** e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Statuto

La Scuola nazionale di cinema è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.

Finalità

Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

La Scuola nazionale di cinema è istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attività didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonché alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale.

La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

La Scuola nazionale di cinema può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Scuola è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Settori di attività

Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

Per il perseguimento delle attività la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare

riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attività sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.

La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto.

Programma

Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492

Ai fini dell'assegnazione del contributo statale, la Scuola nazionale di cinema presenta ogni **tre anni**, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, **un programma** delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali.

Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal **presidente, indicato dalla medesima Autorità di Governo competente per lo spettacolo**, e da quattro **componenti, designati**, rispettivamente, **dal Ministro per i beni culturali e ambientali**, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) adotta lo **statuto** e le sue **successive modificazioni**;
- b) **definisce gli indirizzi generali** cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) nomina i componenti del comitato scientifico;
- e) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali, sulla base dei **programmi deliberati dal comitato scientifico**;
- f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico, nonché ai componenti del collegio dei revisori;
- g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad

esperti, anche stranieri, in materia cinematografica, audiovisiva e delle comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del **potere di vigilanza** sulla gestione della Scuola nazionale di cinema e può disporre lo **scioglimento del consiglio di amministrazione**.

Normativa

Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426

“Trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema”.

Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492

“Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134”

Possibili tecniche di intervento regolatorio.

Da quanto sin qui esposto emerge l'opportunità di procedere ad un riordino delle missioni e delle competenze degli organismi analizzati, in quanto si rileva una sovrapposizione di obiettivi e si rende necessario una razionalizzazione degli stessi.

Tale necessità emerge anche dall'atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 dicembre 2002, in cui si prospettano linee di riordino condivise pienamente nel presente studio.

Per poter individuare i possibili strumenti di intervento normativo si rende necessario esplicitare l'ambito di operatività della delega contenuta nell'**art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

In particolare l'art. 10, comma 2, lett. c) ed e) prevede che i Decreti legislativi devono attenersi al criterio

- *della chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio*
- *di adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore*

I decreti legislativi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, devono inoltre attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

I decreti legislativi indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

I decreti legislativi sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure previste dalla legge, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Individuato l'ambito di operatività della delega si procede ad ipotizzare le molteplici ed eventuali ipotesi di esercizio della stessa, tenuto conto della possibilità di intervenire con strumenti normativi diversi e alternativi alla stessa.

Cinecittà Holding – Istituto Luce – Italia Cinema – Cinecittà Studios

A.

- a. decreto legislativo di riordino fissa le *missioni/obiettivi della società madre e della singole società del gruppo*
- b. conseguente obbligo di adeguamento statutario
- c. direttiva determina le singole *azioni*

B.

- a. *modifica statutaria in assemblea straordinaria* della Holding e “a cascata” delle società partecipate

Fondazione: Scuola Nazionale di Cinema

- A.
 - a. decreto legislativo di riordino modifica delle *missioni/obiettivi*
 - b. conseguente obbligo di adeguamento statutario
 - c. consiglio di amministrazione decide le *azioni*
- B.
 - a. *modifica statutaria*

Direzione Generale del Cinema

- A.
 - a. Decreto legislativo di riordino fissa le *funzioni del Ministero*
 - b. Adeguamento del regolamento organizzativo per i *compiti della DGC*
- B.
 - c. Atto organizzativo - regolamento modifica *compiti della DGC*

Semplificazione procedurale e commissione unica.

Dall'analisi dell'assetto normativo vigente delle competenze e delle funzioni degli organismi consultivi operanti nel settore cinematografico, emerge la necessità di procedere ad una più ampia e organica riflessione sulla razionalizzazione, snellimento e semplificazione degli stessi.

A tal proposito si suggerisce l'accorpamento delle commissioni in una Commissione Consultiva Unica, scelta giustificata e resa opportuna dalla corrispondente e preminente razionalizzazione e semplificazione delle norme procedurali e di funzionamento.

Siffatta proposta trova fondamento normativo, così come ampiamente e ripetutamente sopraesposto, nell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che prevede in particolare tra i criteri di delega “razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi”.

Pertanto si ipotizza la possibilità di istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali una Commissione Consultiva Unica, che si articola in quattro sezioni:

1. la sezione per il credito cinematografico,
2. la sezione consultiva per il Cinema,
3. la sezione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi,

4. la sezione opere prime.

Si ritiene opportuno trasferire alle Regioni, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza in tema di autorizzazione per l'apertura sale cinematografiche.

La Commissione Consultiva Unica potrà svolgere le funzioni di consulenza attribuite dalla legge alle Commissioni oggi esistenti.

Inoltre ogni sezione potrà avere la seguente composizione.

La sezione per il **credito cinematografico** potrà essere composta da 4 membri , più il Direttore Generale per il Cinema che la presiede, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali scelti dal Ministro come segue:

- un docente universitario esperto in finanza aziendale,
- un produttore scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno realizzato film riconosciuti di interesse nazionale o di produzione nazionale e che hanno integralmente restituito i mutui concessi dallo Stato,
- un distributore e un esportatore scelti tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno distribuito film riconosciuti di interesse nazionale o di produzione nazionale e che hanno integralmente restituito i mutui concessi dallo Stato.

La sezione **consultiva per il cinema** potrà essere composta da cinque membri, più il Direttore Generale per il Cinema che la presiede.

- Un membro è designato dalle associazioni rappresentative dei genitori.

Gli altri membri saranno scelti dal Ministro come segue:

- un regista scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici,

- uno sceneggiatore o scrittore di narrativa scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici,
- un produttore scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno realizzato film riconosciuti di interesse nazionale che hanno integralmente restituito i mutui concessi dallo Stato,
- un distributore o un esportatore scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno distribuito film riconosciuti di interesse nazionale che hanno integralmente restituito i mutui concessi dallo Stato,

La sezione **lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi**, potrà essere composta da quattro membri , più il Direttore Generale per il Cinema che la presiede.

- Un membro è designato dalle associazioni rappresentative dei genitori,
- Un docente universitario esperto in pedagogia o psicologia infantile.

Gli altri membri saranno scelti dal Ministro come segue:

- un critico scelto tra coloro che si sono distinti per l'attività professionale e di studio,
- un regista scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici,
- uno sceneggiatore o scrittore di narrativa scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici

La sezione **opere prime** potrà essere composta da cinque membri , più il Direttore Generale per il Cinema che la presiede.

- Un membro dovrà essere designato dalle associazioni rappresentative dei genitori.

Gli altri membri saranno scelti dal Ministro come segue:

- un critico scelto tra coloro che si sono distinti per l'attività professionale e di studio,

- un regista scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici,
- uno sceneggiatore o scrittore di narrativa scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici,
- un direttore della fotografia o un montatore scelto tra coloro che negli ultimi 3 anni hanno conseguito particolari meriti artistici.

I componenti potranno durare in carica un anno.

È inoltre necessario adottare un unico regolamento sul funzionamento, che preveda, tra l'altro una istruttoria unitaria per tutte le sezioni.

È opportuno che l'istruttoria sia svolta dall'Amministrazione avvalendosi anche di esperti del settore esterni all'Amministrazione e che la stessa sia caratterizzata dal contestuale esame e decisione della medesima istanza inoltrata dal privato, qualora sia stata presentata per molteplici e diverse finalità.

Nel suddetto regolamento di funzionamento potrà essere disciplinata anche l'attività di sostegno allo sviluppo delle opere prime.